



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -
Corso Luigi Razza n. 2 - 89014

www.comune.oppidomamertina.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 157/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO. APPROVAZIONE.

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di **Dicembre** alle ore 13,30, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti
1	BARILLARO Bruno	SINDACO	SI
2	IARIA Marta	VICE-SINDACO	SI
3	SANFEDELE Silvana	ASSESSORE	SI
4	CAIA Teresa	ASSESSORE	NO
5	RIGANO' Fiorentino	ASSESSORE	NO

Partecipa la D.ssa Claudia Tropeano, Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto.

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno. Il Sindaco **precisa** che la seduta odierna si svolge, su sua disposizione verbale, nella casa comunale e che vengono rispettate tutte le misure previste in materia di emergenza Covid 19 ed in particolare i dispositivi di protezione individuali e la misura di distanziamento sociale

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dall'art. 49 e art. 147 bis del D.Lvo n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Oppido Mamertina li 28.12.2020

Il Responsabile dell'Area Risorse Umane e servizi demografici
F.to Luciano A. Macri

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Oppido Mamertina li 28.12.2020

Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Saverio Verduci

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono *"all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*;

Visto l'art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici"*;

Visto altresì l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.i, secondo cui *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici"*;

Richiamato l'art. 45, c. 1, CCNL 14.9.2000, ancora vigente, il quale prevede espressamente che: *"gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali"*;

Considerato pertanto che l'attribuzione del buono pasto non rappresenta un preciso obbligo previsto dal CCNL a carico degli enti, poiché l'attivazione di tale istituto può essere prevista solo qualora l'ente la ritenga congrua rispetto al proprio assetto organizzativo e vi sia l'effettiva disponibilità delle risorse a tal fine necessarie;

Visto che l'ARAN ha precisato che ogni decisione in proposito è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi;

Visto l'art. 48, c. 3, del TUEL ai sensi del quale è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 77 dello statuto comunale, con nota prot. N. 12492 del 18.11.2020 è stato dato apposito avviso del deposito dello schema di regolamento;

Considerato che con verbale del 23.12.2020, la parte pubblica e la parte sindacale hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento;

Ritenuto pertanto di dotare il Comune di un nuovo regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente, che tenga conto di quanto sopra richiamato;

Visto il Regolamento per l'erogazione del servizio buono pasto predisposto dall'ufficio risorse umane e ritenuto meritevole di approvazione;

Ritenuto inoltre di disporre l'entrata in vigore del nuovo regolamento stesso contestualmente alla pubblicazione della deliberazione approvativa, data l'esigenza di assicurare la continuità del servizio;
Dato atto che lo schema di regolamento ai sensi del

Visti i pareri di cui all'art. 49, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogheranno le norme del presente regolamento, qualora risultino incompatibili;
3. di dare atto, altresì, che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti immediatamente eseguibile, stante l'urgenza del provvedere, ai sensi dell'art. 134 co.4 dlvo n. 267/2000

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

Provincia di RC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del)

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Oppido Mamertina, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali (*artt. 45 e 46, CCNL 14 settembre 2000, art. 26, CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018*).

2. Il Comune di Oppido Mamertina, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale) nonché, alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente), il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.

3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi.

4. Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto o autorizzati dal Comune di Oppido Mamertina

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2.

2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:

a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;

b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai commi successivi del presente articolo, effettuare una pausa pranzo non superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;

c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 12:30 e le ore 14:30. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili e orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.

3. Il diritto a usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 6 ore e trenta minuti complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

4. Il diritto spetta anche a tutti i lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore e 30 minuti di lavoro presso l'ente di appartenenza.
5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a complessive 6 ore e 30 minuti nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora e di massimo due ore.
6. Nel caso in cui i dipendenti adibiti al servizio di Polizia Locale svolgono orario di servizio spezzato, rimangono confermate le modalità di attribuzione del buono pasto purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa pasto) sia almeno di 6 ore e 30 minuti.
7. Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000, i dipendenti che svolgono il servizio di Polizia locale, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, ferma restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
8. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio Personale. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.
9. Non concorrono al raggiungimento delle 6 ore e 30 minuti utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio.
10. Concorrono al raggiungimento delle 6 ore e 30 minuti utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, a ore per giorno e ai permessi sindacali previsti dalla contrattazione collettiva, purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.
2. Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

ART. 5 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,16 (euro cinquevirgolasedici) cadauno pari ai 2/3 contrattualmente previsti del valore di un pasto tipo-medio¹. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.
Il rimanente 1/3 è a carico del lavoratore.

2. La vigente normativa e giurisprudenza in materia di spesa pubblica e di spending review:
- fissa in € 7,00.= il limite massimo del valore nominale del buono pasto erogato dalle Pubbliche Amministrazioni al personale dipendente, a decorrere dalla data del 1/10/2012;
- dispone, comunque, l'impossibilità di ritoccare in aumento il valore nominale del buono pasto erogato alla data del 1/10/2012;
- chiarisce che il valore nominale del buono pasto erogato dalle Pubbliche Amministrazioni al personale dipendente è riferito alla quota dei 2/3 contrattualmente previsti a carico del datore di lavoro.

3. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione.

4. Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

ART. 6 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. I buoni pasto devono essere conservati con la dovuta diligenza. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

2. In caso di deterioramento imputabile alla condotta del dipendente, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli deteriorati.

ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti si effettua di norma entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 3 e 4.

¹ D.L. 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

Art. 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo comma per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale dipendente contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dell'equilibrio di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. I buoni pasto sono consegnati a ogni dipendente avente diritto da parte del Responsabile del servizio personale, dal ventunesimo sino all'ultimo giorno di ogni mese, previa sottoscrizione di apposito tabulato, al fine di poter permettere gli opportuni controlli.
3. I buoni pasto sono conteggiati dal Responsabile del servizio personale sulla base dei centri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del tesserino magnetico e la consegna è effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

ART. 8 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. A norma dell'art. 3 della Legge n. 314/1997, l'importo dei buoni pasto è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente, ed alle ritenute previdenziali e fiscali (IRAP) a carico dell'Amministrazione, per la sola parte di valore nominale eccedente il limite di legge dei singoli buoni (= ad oggi per la parte eccedente la franchigia di € 5,29,=).

2. Il Comune provvede d'ufficio all'addebito a carico dei dipendenti delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, per la sola parte di valore nominale eccedente il limite di legge dei singoli buoni, in sede di elaborazione della prima mensilità utile successiva al ritiro di un blocco.

Art. 9 - Segretario Comunale

Il Segretario Generale ha diritto ad un Buono Pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane, trattandosi di figura non soggette ad obbligo di timbratura, dovrà essere documentata dall'Amministrazione mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 157/2020

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dott. Bruno Barillaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Claudia Tropeano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI) (art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica:

- che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo On-line de Comune di Oppido Mamertina e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- che contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono trasmessi, in data odierna, in elenco ai capigruppo consiliari.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

Oppido Mamertina

11 GEN 2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to D.ssa Stefania Bruno

E' copia conforme all'originale
Oppido Mamertina li

11 GEN 2021

IL RESPONSABILE Area Amministrativa
D.ssa Stefania Bruno

